

Bruxelles, 2 dicembre 2019
(OR. en)

14746/19

DAPIX 360
CT 132
ENFOPOL 527
AVIATION 245

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	2 dicembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14061/19
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio "Ampliare la portata dell'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei"
	– Conclusioni del Consiglio (2 dicembre 2019)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'ampliamento della portata dell'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei, adottate dal Consiglio nella 3735^a sessione tenutasi il 2 dicembre 2019.

Conclusioni del Consiglio**Ampliare la portata dell'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)
a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDA che la direttiva PNR¹ si applica ai dati PNR relativi ai trasporti aerei e non riguarda le altre forme di trasporto. Il PNR può contenere vari tipi di dati, ad esempio le date di viaggio, l'itinerario, i dati sull'emissione del biglietto, i recapiti, le informazioni sull'agente di viaggio presso il quale è stato prenotato il volo, le modalità di pagamento utilizzate, il numero di posto assegnato e le informazioni relative al bagaglio. I vettori aerei hanno l'obbligo di trasferire i dati registrati per tutti i passeggeri su voli extra-UE e gli Stati membri possono decidere di applicare lo stesso obbligo ai voli intra-UE.

RICONOSCE che i volumi di traffico proveniente sia dall'interno che dall'esterno dello spazio Schengen sono in aumento. Oltre al traffico aereo, anche traghetti, navi, battelli, treni e autobus trasportano quotidianamente un numero elevato di passeggeri attraverso le frontiere.

OSSERVA che la raccolta e l'analisi dei dati PNR e dei dati API (informazioni anticipate sui passeggeri), a essi strettamente connessi, sono ritenute importanti ai fini della lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità. Grazie alla gestione e all'analisi dei dati PNR e dei dati API, le azioni e le risorse delle autorità di contrasto sono orientate in modo più efficiente e mirato.

PRENDE ATTO del fatto che, in alcuni Stati membri, i dati PNR vengono già raccolti in relazione a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei. Tuttavia, la raccolta e il trattamento dei dati PNR relativi a tali forme di trasporto non sono disciplinati a livello dell'UE.

¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.

PRENDE NOTA dell'iniziativa della presidenza di avviare discussioni in sede di Gruppo DAPIX in merito all'ampliamento, se opportuno, dell'ambito di applicazione della legislazione UE sul PNR a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei.

RILEVA l'esito di tali discussioni², durante le quali alcuni Stati membri hanno accolto con favore l'iniziativa della presidenza e riconosciuto il potenziale valore aggiunto ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati di terrorismo e di altri reati gravi.

RILEVA le preoccupazioni espresse dalle delegazioni in merito alle tempistiche e alle probabili sfide giuridiche, tecniche e finanziarie, in particolare riguardo ai diritti fondamentali e ai principi di proporzionalità e necessità.

RICORDA la proposta delle delegazioni di effettuare una valutazione d'impatto approfondita che prenda in considerazione sia l'esito del riesame della direttiva PNR previsto per il 2020, a norma dell'articolo 19 della stessa direttiva, sia l'esito dell'attuale valutazione della direttiva API, ad essa strettamente correlata.

RACCOMANDA pertanto alla Commissione europea di effettuare, in seguito al riesame della direttiva PNR, una valutazione d'impatto approfondita sull'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva PNR a forme di trasporto transfrontaliere diverse dai trasporti aerei.

SOTTOLINEA che, ai fini della valutazione d'impatto, è importante esaminare attentamente le questioni giuridiche, operative, tecniche e di altro tipo, tra cui in particolare:

- le forme di trasporto da includere;
- l'impatto sui diritti fondamentali, quali la protezione dei dati e la libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri;
- la misura in cui gli operatori che si occupano di altre modalità di trasporto raccolgono già i dati PNR nel normale svolgimento della loro attività e l'impatto del trattamento obbligatorio supplementare dei loro dati commerciali;

² Doc. 11433/19.

- la raccolta obbligatoria di un insieme minimo di dati sui passeggeri e l'impatto di tale raccolta sui vettori, sui viaggiatori e sul trattamento automatico dei dati PNR nell'ambito dell'unità d'informazione sui passeggeri (UIP);
- l'impatto su opzioni di viaggio ampiamente utilizzate con biglietti flessibili che non sono nominativi o vincolati a una connessione specifica, ossia se un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva PNR possa limitare o impedire l'uso di tali biglietti;
- la mancanza di protocolli e formati di dati comuni;
- l'osservanza dei principi di proporzionalità e necessità;
- le diverse esigenze degli Stati membri a causa della loro situazione geografica;
- i costi sia per il settore pubblico che per quello privato, in particolare le potenziali ripercussioni sulla situazione economica dei vettori.

CONCLUDE che l'obiettivo di tale valutazione d'impatto è esaminare la necessità e la fattibilità della raccolta, della conservazione e del trattamento dei dati PNR da forme di trasporto transfrontaliere diverse dai trasporti aerei.
